



**TRIBUNALE DI ROMA
TABELLE PER LA VALUTAZIONE
DEL DANNO BIOLOGICO
(ANNO 2018)**

DANNO DA PERDITA PARENTALE

Estratto dal documento "Tribunale di Roma – Tabelle per la valutazione del danno biologico (anno 2018)" inviato dal Tribunale di Roma in data 28/12/2018 (Prot. 7197) ai Presidenti della Sezione dei GIP, delle Corti di Assise, delle Sezioni civili e penali ed all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.

Il sistema precedente

159. È noto che, mentre la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute ha raggiunto – grazie agli interventi del legislatore ed all'opera della giurisprudenza – un assetto ormai sufficientemente stabile e collaudato, permangono tuttora numerose incertezze con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto. Tali incertezze, che per molti anni avevano riguardato soltanto la misura del *quantum debeatur*, negli ultimi tempi si sono estese sino anche alla nozione stessa di *danno non patrimoniale*, e alla esatta ricognizione dei suoi contenuti.

160. Per evitare disparità di trattamento, e garantire la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, il Tribunale di Roma si era dotato sin dal 1996 di una Tabella – o, per meglio dire - di una griglia di valori di riferimento, in base ai quali liquidare il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima. Quel sistema rappresentò senza dubbio un passo avanti rispetto alla situazione precedente, perché consentì la individuazione di alcuni minimi e massimi al risarcimento: certo non oggettivi e vincolanti, ma di fatto osservati nella decisione dei casi concreti.

Il sistema elaborato nel 2007

161. Nell'anno 2007 il Tribunale di Roma - per ovviare agli inconvenienti emersi nel tempo con l'applicazione del sistema di riferimento per il danno da perdita di un congiunto elaborato fin dal 1996 e che potevano sintetizzarsi a) nell'incompleta elencazione dei casi predeterminati di risarcimento; b) nella limitazione dei criteri di correzione del valore base strutturati solo sulla esistenza o meno di congiunti o sulla convivenza o meno del congiunto; c) nell'omessa espressa considerazione dell'età della vittima e dell'età del congiunto tra i criteri per la determinazione dell'importo del risarcimento, ha ideato un diverso sistema basato su una diversa impostazione, ritenuta meglio in grado di garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento.

162. Tale sistema muoveva dalla enucleazione - pur consapevole della ovvia considerazione della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte - di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi, e cioè: 1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il superstite, dovendosi

presumere che il danno è, secondo l'*id quod plerunque accidit*, tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto; 2) l'età del superstite, dovendosi anche in questo caso ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto maggiore il danno quanto minore è l'età del superstite quando il danno si verifica, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore ed in un momento, quando interessa soggetti ancora minori di età, spesso cruciale per la formazione della personalità del superstite; 3) l'età della vittima dovendosi, anche in questo caso, ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto minore il danno quanto maggiore è l'età della vittima al momento del fatto, nella triste ma ovvia considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; 4) la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.

163. Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si era ritenuto opportuno adottare non più un sistema rigido basato su di un importo risarcitorio di base da modificare in più ed in meno, ma di un **sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro ché costituisse il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.**

164. Sono stati divisi i criteri in cinque classi (rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare) ed in ciascuna classe si sono previste specifiche variabili a ciascuna delle quali è stato assegnato un punteggio. Il risarcimento totale, quindi, era pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi previste ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

165. In concreto tale meccanismo determinava la liquidazione del danno - nel 2007 - attraverso una operazione di questo tipo: per la perdita di un figlio di venti anni, domandato da un genitore di quaranta, che convivesse col defunto sarebbe stata di euro 8.000 (valore del punto) per 29 (20 punti per il rapporto di parentela, 4 per l'età della vittima, 3 per l'età del superstite, 2 per la convivenza) per un totale di 232.000.

La necessità di operare degli aggiustamenti al sistema

166. I primi due anni di applicazione del nuovo sistema avevano posto in evidenza il fatto che alcune delle criticità - per superare le quali era stato elaborato - non erano state del tutto risolte ed anzi alcune si erano accentuate. Ad esempio il nuovo sistema tendeva ad affermare un punteggio in qualche modo fisso, determinato dal solo rapporto di parentela, senza che fossero predeterminati i margini per il possibile apprezzamento della situazione concreta. Il rapporto di convivenza che, al massimo, poteva variare il risarcimento di due punti quando lo stesso potrebbe avere un significato importante nella determinazione della entità del danno subito dal congiunto proprio per quel rilievo che assume non la sola parentela, ma la comunione di vita che in qualche modo consegue al rapporto di convivenza, specie quando protratto nel tempo. La mancata considerazione di uno specifico valore aggiunto nel caso che la vittima fosse l'unico familiare del sopravvissuto, si pensi ad esempio ad un minore che finisce affidato ai servizi sociali; la non adeguata valutazione del fatto che la durata della vita deve essere valutata separatamente per ogni classe di età di guisa che per la classe eccedente gli ottanta anni non può essere valutata 0,5 punti in quanto l'aspettativa di vita di chi ha superato gli ottanta anni non è determinata dalla vita media ma, come dimostrato dagli specifici studi eseguiti nel particolare settore, in media chi ha superato gli ottanta anni ha una aspettativa di vita più consistente rispetto alla vita media proprio perché si tratta di soggetti che hanno dimostrato di appartenere alla parte di campione geneticamente più longevo, sulla base della selezione verificatasi. Sotto tale aspetto è stato previsto che il punteggio attribuito per il rapporto parentale sia suscettibile di riduzione fino ad un terzo in presenza di particolarità che ne facciano apprezzare la concreta attenuazione (si pensi ad esempio ad i coniugi separati ma il cui

matrimonio non sia stato ancora sciolto, etc). Si è poi previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzato con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento del punteggio da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

167. Sono state corrette anche piccole incongruenze quali la diversa valutazione tra fratelli unilaterali e i fratelli germani per tener conto della ormai avvenuta modificazione della struttura base della famiglia o la differenziazione tra il nipote diretto ed il nipote figlio del fratello. Si è ritenuto, infine, opportuno chiarire che il rapporto di convivenza che si intende tutelare, come peraltro ricordato dall'orientamento del giudice di legittimità, presuppone la prova della effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare e che, quando sussistente, determina una sostanziale equiparazione alla equivalente categoria di rapporto parentale, tenuto conto della progressiva modificazione della realtà anche costituzionale del concetto di famiglia.

168. Per l'anno 2010 si è ritenuto opportuno confermare il sistema individuato per l'anno 2009 rinviando al 2011 la valutazione in ordine agli effetti dello stesso ed alla necessità di eventualmente operare correzioni o precisazioni in presenza di riscontrati effetti indesiderati o distorsivi.

Le modifiche apportate per l'anno 2011

169. Sulla base della osservazione del funzionamento dei criteri adottati per il 2009 durante il biennio 2009 e 2010 si è ritenuto di dover apportare alcune modificazioni. La prima riguarda la possibilità di operare una riduzione fino alla metà, rispetto al precedente fino ad un terzo, dei coefficienti relativi ai rapporti di parentela al fine di meglio enfatizzare che detti coefficienti sono sensibili ai rapporti di affettività, di solidarietà e di comunione di vita che legano i superstiti al congiunto o al compagno defunto ed ai loro elementi rilevatori quali ad esempio la mancata frequentazione per periodi di durata rilevante, la non conoscenza diretta del congiunto e così via. Si è previsto, inoltre, di portare il punteggio attribuito alla convivenza con il *de cuius* da due a quattro punti al fine di valutare maggiormente i rapporti di comunanza di vita conseguenti normalmente alla convivenza, e di portare da due a tre punti il punteggio attribuito nel caso che non vi siano altri conviventi con il *de cuius* oltre il soggetto che risulta convivente. E' stata anche introdotta la previsione di una durata minima della convivenza perché possa operare detti punteggi nel senso che la convivenza debba essere iniziata almeno tre mesi prima rispetto al fatto e che non si sia interrotta. È stato previsto, infine, che nel caso che il congiunto superstite non abbia altri parenti entro il secondo grado sia possibile un incremento del punteggio riconosciuto da un terzo alla metà.

170. È il caso di precisare che la riduzione possibile nel caso di non convivenza, portata da fino ad un terzo a fino alla metà, è destinata ad essere valorizzata nei casi in cui la stessa sia connessa alla difficoltà di conservazione di rapporti ordinari quando gli stessi non siano riconnessi alla sfera affettiva o di comunanza di vita ma ad esempio, a fatti oggettivi quali la distanza che ha oggettivamente ridotto i contatti fisici tra i congiunti.

171. Nelle tabelle relative al 2014 il Tribunale di Roma ha ritenuto di dover, tuttavia, precisare che in caso di provata mancanza di vincoli affettivi tra il *de cuius* ed il congiunto nulla possa essere riconosciuto in quanto il presupposto della esistenza del danno è pur sempre la prova della violazione della sfera affettiva ed uno sconvolgimento della organizzazione di vita che se pur oggetto di possibile presunzione semplice non può essere riconosciuto in caso di comprovata mancanza di rapporti di natura affettiva. Infatti il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito

del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse.

172. Per l'anno 2018 si è proceduto a rimodulare il punto nella misura di **euro 9.700** determinando, in questo modo una coincidenza con i valori previsti dal sistema tabellare elaborato dall'Osservatorio di Milano, conservando però i criteri definiti dai giudici del Tribunale di Roma per la liquidazione di tale danno. Criteri che consentono una omogeneità delle liquidazione - salvo la eventuale personalizzazione ove provata una situazione particolare diversa, più grave o meno grave, rispetto a quella normalmente verificabile in simili casi - ed una adeguata prevedibilità della decisione diretta a consentire la possibilità di definizioni stragiudiziali.

173. Per quanto riguarda, poi, i criteri, quelli adottati dal Tribunale di Roma sono sempre stati alla base delle decisioni della Corte di cassazione che, di recente, ha ribadito che il **pregiudizio da perdita del rapporto parentale**, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del **danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico**, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste - non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità bensì - nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cassazione sez. III, 28 agosto 2015, n. 16992); che per il risarcimento del **danno non patrimoniale patito dagli eredi per la morte di un congiunto a seguito di malattia professionale**, il giudice, pur non essendo tenuto a supportare la sua decisione con una motivazione minuziosa e particolareggiata, è tuttavia tenuto, in sede di valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2059 cod. civ., ad individuare dei validi criteri di giudizio parametrati alla specificità del caso da esaminare in funzione di una personalizzazione del danno non conseguibile, invece, attraverso il ricorso ai criteri predeterminati e standardizzati contenuti nelle tabelle normative (di cui all'art. 13 del d.lgs. del 23 febbraio 2000, n. 38 e degli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche) o di quelle del Tribunale di Milano, che hanno trovato riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione sez. III, 17 dicembre 2014, n. 26590); che nella valutazione della **liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale**, non è adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta, non è di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato morto, dove tale relazione è solo potenziale (Cassazione sez. III, 19 giugno 2015, n. 12717); che non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie da perdita parentale) operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione. (Cassazione sez. III, ord. 17 gennaio 2018, n. 13)

La prova del rapporto di parentela ai fini del risarcimento

174. Un aspetto rilevante nei giudizi nei quali è richiesto un risarcimento per perdita di un congiunto, analogamente a quanto avviene in materia di richiesta di risarcimento in qualità di erede del *de cuius* è rappresentato dalla prova della qualità di congiunto o di erede, legittimo o testamentario. Nel processo, infatti, la parte che agisce è tenuto a provare l'esistenza della situazione giuridica soggettiva in base alla quale afferma essere un congiunto del defunto o ancora di più un erede. Ovviamente tale qualità può essere provata attraverso le certificazioni anagrafiche dalle quali ricostruire il rapporto parentale o la dichiarazione di successione presentata per gli eredi o infine la presentazione dell'atto di notorietà del notaio il quale provvede ad accertare la sussistenza dei rapporti parentali.

175. Un problema che si pone spesso è costituito dalla validità a fini probatori nel processo civile della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione pacificamente accettata dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito della attività di natura amministrativa ed addirittura fonte di responsabilità per i soggetti che non consentano la produzione di tali autocertificazioni in sostituzione della produzione di certificati. La dichiarazione in questione proviene dalla parte ed il pubblico ufficiale non attesta la veridicità di quanto dichiarato ma si limita ad attestare che l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione in presenza del pubblico ufficiale che lo ha identificato. Di conseguenza il contenuto della dichiarazione rimane unicamente conseguenza di quanto dichiara liberamente il soggetto. Per quanto riguarda la validità di tale dichiarazione sostitutiva l'orientamento prevalente della corte di Cassazione era nel senso che lo stesso non avesse nessun valore probatorio, neppure indiziario, nel giudizio civile, che invece è caratterizzato dal principio dell'onere della prova. Infatti ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, esulano dall'ambito della prova civile, riguardando *«la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono»*. Pertanto, al pari della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968, a tali dichiarazioni sostitutive deve negarsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile, qualora costituiscano l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. (fattispecie relativa alla prospettata dimostrazione di una situazione di possesso che era stata basata solo su una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cfr. Cassazione sez. III, 28 aprile 2010, n. 10191; Cassazione sez. I, 15 dicembre 2006, n. 26937) e ancora *«La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, sicché nelle controversie con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (aventi ad oggetto, nella specie, il diritto al premio riservato ai produttori di carne, previsto dall'art. 4 b del Reg. CEE 27 giugno 1968, n. 805), la sussistenza dei presupposti per la sua percezione resta sprovvista di prova ove l'attore si limiti a produrre copia della domanda di premio e prospetto di calcolo delle quote»* (Cassazione sez. III, 26 febbraio 2014, n. 4556). Secondo un orientamento minoritario della Corte di cassazione in tema di successioni "mortis causa" la qualità di erede poteva essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come si può desumere dalla decisione secondo la quale in tema di successioni "mortis causa", la qualità di erede può essere provata, in sede processuale, anche mediante la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cassazione sez. III, 6 luglio 2009, n. 15803). La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che nel maggio del 2014 si è pronunciata. La Corte - ricordato che l'indirizzo prevalente della giurisprudenza ritiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 4 della Legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria fino a contraria risultanza, nei confronti della P. A. ed in determinate attività e procedure amministrative - ha puntualizzato che, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (Cassazione S.U. 14 ottobre 1998 n. 10153). Tale orientamento, affermato successivamente anche dalla pronuncia delle S. U. del 3 aprile 2003 n. 5167 in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, è stato poi ribadito ripetutamente sulla base del rilievo che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P. A., essendo viceversa priva

di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (Cassazione 20 settembre 2004 n. 18856), laddove, in conformità del principio dell'onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cassazione 6 aprile 2001 n. 5142; Cassazione 16 maggio 2001 n. 6742; Cassazione 15 dicembre 2006 n. 26937; Cassazione 23 luglio 2010 n. 17358; Cassazione 5 agosto 2013 n. 18599); il principio è stato poi affermato anche con specifico riferimento alla prova della qualità di erede della parte, deceduta nelle more del giudizio, a carico del ricorrente in cassazione, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile (Cassazione 6 marzo 2008 n. 6132). Secondo un altro orientamento minoritario, invece, ai fini dell'indagine sulla legittimazione ad agire o contraddire di un determinato soggetto che deduce la sua qualità di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, il giudice può trarre elementi di convincimento da un atto di notorietà, soprattutto ove le risultanze di questo non siano contestate dalla controparte; infatti l'efficacia probatoria di tale atto, ancorché prevista dalla legge a fini amministrativi, non può essere del tutto disconosciuta in sede giudiziaria, in relazione al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo alla soluzione di questioni pregiudiziali che non siano state oggetto di specifiche contestazioni; analoghi principi sono stati affermati con riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prevista dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, con valore equipollente (Cassazione 17 novembre 1976 n. 4275); è stato poi ritenuto che la qualità di erede della parte deceduta nelle more del giudizio potesse essere provata dal ricorrente in cassazione anche a mezzo di produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., di un atto notorio (Cassazione 14-10-1997 n. 10022), o tramite la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cassazione 6 luglio 2009 n. 15803, cui si richiama in motivazione Cassazione 23 gennaio 1012 n. 879). Il Collegio ha ritenuto il primo degli orientamenti richiamati più rispondente alla natura ed alle finalità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consistente in una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato destinata a produrre effetti esclusivamente nell'ambito di un procedimento amministrativo per favorirne uno svolgimento più rapido e semplificato così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e quindi ad esaurire la sua efficacia nell'ambito dei rapporti con gli organi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi onde consentire l'adozione di determinati provvedimenti amministrativi in favore dell'interessato stesso. **Di conseguenza tale qualificazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà preclude in radice la possibilità di una sua automatica utilizzazione - in virtù del principio dell'unità dell'orientamento giuridico invocato dall'orientamento giurisprudenziale minoritario sopra menzionato - all'interno del processo civile, caratterizzato da principi incompatibili con la prospettata equiparazione, a fini probatori, di detta dichiarazione sostitutiva nei due diversi ambiti, ovvero quello amministrativo e quello del processo civile. Invero è evidente che una tale impostazione si pone in insanabile contrasto con il fondamentale principio per il quale la parte non può costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni, come emerge dal rilievo che soltanto in casi specifici la legge attribuisce efficacia alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende. Invero una simile evenienza si verifica solo laddove sia espressamente prevista, come nei casi dell'art. 2710 c.c., (in base al quale i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) e dell'art. 2734 c.c. (riguardante l'inscindibilità delle dichiarazioni aggiunte alla confessione), entrambi qualificabili come eccezioni alla contraria regola generale.**

176. È, quindi, indiscutibile che in sede giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al principio del giusto processo come sancito dall'art. 111 Cost., teso a garantire l'effetto esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità tra le parti stesse, finalità che verrebbe inevitabilmente disattesa ove si volesse riconoscere valenza probatoria ad una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, che trae la sua ragion d'essere soltanto dalla efficacia attribuita alle autocertificazioni nell'ambito del procedimento amministrativo. Ha, inoltre, escluso che si potesse pervenire a diverse conclusioni ricomprendendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell'ambito delle prove cosiddette atipiche, ovvero di quelle prove non espressamente previste dal codice di rito ma che, in assenza nell'ordinamento processuale vigente di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, secondo alcune pronunce di questa Corte il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento (Cassazione 26 settembre 2000 n. 12763; Cassazione 5 marzo 2010 n.5440), come è il caso delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, che possono essere liberamente contestate dalle parti, ed alle quali può essere riconosciuto un valore probatorio meramente indiziario, e che possono quindi contribuire a fondare il libero convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cassazione S.U. 23 giugno 2010 n. 15169). La Corte ha, infatti, argomentato che - pur prescindendo dal rappresentare le perplessità di una parte della dottrina riguardo alla ammissibilità delle prove atipiche nel nostro ordinamento giuridico, avuto riguardo al rilievo che, anche alla luce dell'art. 24 Cost. - le fonti di prova debbono essere acquisite nel contraddittorio tra le parti, le quali debbono sapere attraverso quali strumenti precostituiti per legge le singole prove possono essere valutate come tali dal giudice, occorre rilevare che i criteri di utilizzabilità delle prove atipiche vengono comunemente ricondotti nell'ambito delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., o, alternativamente, in quello degli argomenti di prova di cui all'art. 116 c.p.c., comma 2, con valore indiziario, e quindi da valutare unitamente ad altre prove assunte nel rispetto del diritto di difesa delle parti; se l'adesione a tale impostazione può indurre ad attribuire una simile limitata efficacia probatoria alla dichiarazione stragiudiziale di un terzo, e quindi sotto tale profilo anche agli atti notori, una tale conclusione non può comunque essere accolta per le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, ostandovi il già richiamato principio per il quale la parte non può costituire elementi di prova in suo favore da proprie dichiarazioni, fatte salve le eccezioni sopra richiamate a tale regola generale. Tuttavia a giudizio della Corte la ritenuta impossibilità di attribuire efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatta valere in un giudizio civile non esaurisce l'esame della questione in oggetto, dovendosi a tal punto avere riguardo al comportamento processuale assunto dall'altra parte o dalle altre parti a fronte della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva. E, invero, dette parti non possono rimanere del tutto inerti in proposito senza che tale atteggiamento passivo non produca effetti sul piano della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di chi abbia allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardo alla sua qualità di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio. Piuttosto occorre richiamare, a tal punto, la rilevanza nella soluzione della questione in oggetto del cosiddetto principio di non contestazione, oggetto da tempo di dibattito giurisprudenziale e dottrinario, caratterizzato da un autorevole e significativo riconoscimento a seguito della pronuncia della Corte a Sezioni Unite 23 gennaio 2002 n. 761, che ha ritenuto che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso.

177. In tale contesto acquista rilievo decisivo la nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., (introdotto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, a decorrere dal 4 luglio 2009; ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore), il cui primo comma prevede che «*Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte*

dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». Premesso, quindi, che tale normativa ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e che essa, come pure evidenziato da autorevole dottrina, non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio), distinzione invece operata dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, è agevole osservare che la disposizione richiamata, ispirata a finalità di semplificazione processuale, è riconducibile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni, che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, al principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonché al generale principio di economia processuale che deve informare il processo in conformità dell'art. 111 Cost.. Pertanto si devono accertare le ricadute del principio di non contestazione con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da colui che agisce in sede di impugnazione quale erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio. Premesso, ancora, l'onere della controparte di prendere posizione sul contenuto di tale dichiarazione in conformità del principio di non contestazione come sopra richiamato, occorre porre in evidenza che le modalità di tale contestazione, al fine di impedire gli effetti favorevoli che possono prodursi in favore di chi tale qualità di erede fa valere in assenza di contestazione di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debbono essere necessariamente correlate alle caratteristiche di specificità della dichiarazione sostitutiva, posto che una deduzione sulla qualità di erede formulata in termini eccessivamente generici non può comportare che un onere di contestazione altrettanto generico. Più specificatamente, è evidente anzitutto la diversità, ai fini di ritenere una dichiarazione sostitutiva più o meno sufficientemente circostanziata, della ipotesi in cui l'interessato si limiti a dichiararsi erede di colui che aveva partecipato al precedente grado di giudizio, rispetto a quella in cui invece egli si dichiara unico erede di quest'ultimo ovvero coerede, fornendo specifiche indicazioni, in tale secondo caso, sulle generalità degli altri coeredi. Inoltre acquista rilievo, sempre ai fini della valutazione del grado di specificità della dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà sulla qualità di erede del dichiarante, l'indicazione o meno della natura della delazione ereditaria da cui deriva tale qualità, in relazione alle due forme di delazione previste dal nostro ordinamento, quella legittima e quella testamentaria (art. 457 c.c.), con la specificazione, nel primo caso, della categoria dei successibili (art. 565 c.c.) nella quale rientra il dichiarante e, nel secondo caso, della natura del testamento (e degli estremi di esso) dal quale discende la sua istituzione quale erede (ai sensi dell'art. 601 c.c. e ss.). Pertanto l'onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l'operatività del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione della qualità di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima. La Corte, pertanto, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «*colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassume a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al*

grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta» (Cassazione S.U., 29 maggio 2014, n. 12065). Tale principio è stato raccolto dalla Cassazione che ne ha fatto applicazione in materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della legge 30 marzo 1971, n. 118, in forza dell'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro –, la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cassazione sez. L, 28 gennaio 2015, n. 1606).

178. Per quanto riguarda la evoluzione della giurisprudenza in ordine alla **valutazione del danno sofferto dai congiunti** meritano di essere segnalati alcuni arresti relativi in particolare alla compatibilità del danno parentale per la perdita del congiunto e la risarcibilità del danno biologico proprio causato nel congiunto dal decesso stesso.

179. Al riguardo è stato chiarito che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un **danno biologico vero e proprio**, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "omnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria. (Cassazione sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21084).

180. In precedenza era già stato chiarito che il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale patito dai familiari delle vittime di un sinistro stradale, non attribuendo autonomo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in conseguenza della morte del proprio congiunto cfr. Cassazione sez. III, 8 maggio 2015, n. 9320).

181. La giurisprudenza ha avuto modo anche di precisare la natura del danno da perdita del rapporto parentale chiarendo che, fermo il fatto che lo stesso debba essere allegato e provato specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (Cassazione sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992).

182. Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che - ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara - costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cassazione sez. III, 17 dicembre 2015, n. 25351).

183. La giurisprudenza, infine, ha affrontato anche un aspetto particolare del danno da perdita parentale nel caso di **perdita del figlio unilaterale del partner** avendo modo di ribadire che quello che viene in rilievo in tale tipologia di danno non è il mero rapporto di natura anagrafica, ma piuttosto la lesione di un rapporto basato su di una relazione affettiva stabile, duratura ed assimilabile con il rapporto naturale di filiazione. Secondo la Corte, infatti, la sofferenza provata dal convivente "more uxorio", in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura,

risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione (Cassazione sez. III, 21 aprile 2016, n. 8037). Tale decisione appare confermare la marginalità della decisione della Cassazione che aveva affermato che il danno da perdita del rapporto parentale fosse risarcibile solo nei confronti dei parenti conviventi anagrafici con il *de cuius*, dovendosi porre a base della valutazione il rapporto affettivo esistente. **Tale materia appare destinata ad essere oggetto di approfondimento per effetto della recente approvazione della nuova legislazione in materia di unioni civili** (legge n.76/2016).

184. Merita, infine, di essere segnalata la decisione della Cassazione che ha ritenuto che non possa essere utilizzato il meccanismo individuato per il risarcimento del danno da perdita parentale - basato sulla gravità della lesione del rapporto affettivo esistente - nel caso di **decesso del feto**. Secondo la Corte, infatti, in materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non è adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta, non è di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato morto, dove tale relazione è solo potenziale (Cassazione sez. III, 19 giugno 2015, n. 12717).

185. E' stato, inoltre, ricordato che nel caso di **morte di un prossimo congiunto**, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell'ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l'assenza di incomprensioni all'interno del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso cfr. Cassazione sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21060).

186. E' stato, poi, chiarito dalla Corte di cassazione l'impossibilità che il **requisito della convivenza** costituisca un limite alla risarcibilità dei prossimi congiunti. Ha infatti ritenuto che In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare **l'effettività e la consistenza della relazione parentale**, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo divisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cassazione sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230).

Uso della tabella

173. Come tutte le tabelle non aventi uno specifico fondamento normativo, ma solo interpretativo, esse costituiscono in un determinato momento il punto di arrivo di una riflessione collettiva che ha come scopo rendere meglio interpretabile l'*iter* logico della decisione che verrà adottata e, in qualche misura, la sua prevedibilità, sia pure a soli fini indicativi. È evidente che la

presenza di circostanze tali da far ritenere il giudice di essere in presenza di un caso che si allontana dalle caratteristiche del cd caso medio in base al quale sono state realizzate, impone al giudice di liquidare le somme che a suo avviso costituiscano il corretto risarcimento, salvo offrire una adeguata motivazione.

Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto
Valore punto per il 2018 € 9.700

Relazione di parentela con il de cuius	punti
genitore	20
figlio	18
avo	6
fratello	7
nipote	6
zio	6
cugino	2
coniuge	20
convivente, parte dell'unione civile	20

174. Per convivenza si intende un rapporto affettivo caratterizzato da un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare da cui si desuma in intento di programmare una vita comune. Il riconoscimento del punteggio postula la prova di un rapporto affettivo concretamente esistente e può essere ridotto fino alla metà o annullato in situazioni in cui ciò non si desuma (si pensi ad una separazione con addebito al coniuge superstite, o una mancata frequentazione pluriennale con un familiare trasferitosi altrove etc.)

Ulteriori criteri

età della vittima	punti aggiuntivi
1-20	5
21-40	4
41-60	3
61-80	2
oltre 80	1

età del congiunto	punti aggiuntivi
0-20	5
21-40	4
41-60	3
61-80	2
oltre 80	1

convivenza e composizione del nucleo familiare	convivenza tra congiunto e de cuius	punti aggiuntivi 4
	assenza di altri familiari conviventi	3
	assenza di altri familiari rientranti nella parentela fino al secondo grado	aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo
	Non convivenza (2)	Possibilità di riduzione complessiva fino ad 1/2 del punteggio

(2) la riduzione è destinata a consentire una diversificazione tra non conviventi

La personalizzazione

175. In presenza di situazioni particolari che rendano il danno da risarcire, sulla base degli elementi allegati e provati diverso dalla situazione media che costituisce la base dei valori tabellari, è possibile procedere ad una **personalizzazione complessiva dal 10 al 50% di quanto liquidato.**

176. Infatti, il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

177. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.(Cassazione sez. VI-III, 7 maggio 2018, n. 10912; Cassazione sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423;).

178. Di conseguenza il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari (nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento cfr. (Cassazione sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754).

179. Inoltre gli elementi e le circostanze di fatto che possono essere utilizzati per una eventuale personalizzazione in caso di risarcimento del danno alla persona, integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cassazione sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471).

180. Infatti, il grado di invalidità permanente espresso da un "barème" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di **circostanze**

specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cassazione sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778).

181. Analogamente in tema di liquidazione del danno non patrimoniale - ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe) - spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari. Da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cassazione Sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939).

Il testo è stato predisposto dal dott. Roberto Parziale (presidente XII Sezione) e rivisto dal dott. Alberto Cisterna (presidente XIII Sezione) in vista della sua approvazione da parte del Presidente del Tribunale di Roma in esito alla riunione ex art.47-quater O.G. del 18.10.2018 dei giudici delle Sezioni II, XII e XIII civile.